

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4105 del 24/07/2026
Oggetto	Voltura alla società RENO MAGLIO Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 2851/2011 - PG n. 184434 del 01/12/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile costituita da impianto idroelettrico, in Località Palazzo Rossi - Fraz. Borgonuovo in comune di Sasso Marconi (BO), via Cartiera n. 94
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4300 del 24/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Voltura alla società RENO MAGLIO Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 2851/2011 - PG n. 184434 del 01/12/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile costituita da impianto idroelettrico, in Località Palazzo Rossi - Fraz. Borgonuovo in comune di Sasso Marconi (BO), via Cartiera n. 94

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs n. 190/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 103/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing. Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Premesso che:

- In data 01/12/2011, la Provincia di Bologna ha rilasciato, l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/2003, con Determinazione 2851/2011 - PG 184434 del 08/03/2011 alla società RENO ENERGY Srl, avente sede legale in comune di Este (Padova), Via Atheste n.44/F (c.f. e p.iva 04423090283), per la costruzione e l’esercizio di un impianto produzione energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica in comune di Sasso Marconi, Località Palazzo Rossi, Frazione Borgonuovo, via Cartiera n. 94 - denominato “Ex Cartiera del Maglio”.

- In data 20/04/2026, con istanza di voltura congiunta¹, le società Reno Energy Srl (impresa cedente) e RENO MAGLIO Srl (impresa subentrante) hanno richiesto ad ARPAE-AAEME la volturazione dell'Autorizzazione Unica n° 2851/2011 - PG n. 184434 del 01/12/2011.

Considerato che:

- Nell'istanza di voltura sono stati allegati, in particolare, i seguenti documenti:
 - Verbale di Assemblea della Società Reno Maglio Srl con Socio Unico del 11/03/2026 per conferimento di ramo d'azienda avente anche ad oggetto l'impianto di produzione idroelettrica denominato "Ex Cartiera del Maglio" a favore della Società Reno Maglio Srl sottoscritto presso il Notaio Francesco Coraiola in data 11/03/2026 Rep. 2442 raccolta n. 2229 registrato a Bolzano il 25/03/2026 n. 6092 serie 1T e trascritto a Bologna il 25/03/2026 registro part. 10395 - reg gen. 14310.
- Nell'istanza di voltura congiunta, la Società **RENO MAGLIO Srl** si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione sopra indicato e a fornire le garanzie finanziarie da prestare a favore dell'Ente preposto ai fini della dismissione dell'impianto.
- In data 12/05/2026 in atti con pg 86811/2026 è pervenuta l'Appendice di subentro alla garanzia finanziaria n. 00454/113048681 esistente intestata a Reno Energy Srl e volturata a RENO MAGLIO Srl con coobligato Reno Energy Srl avente effetto dal 09/04/2026 fino al 11/10/2027 a favore di ARPAE Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna. Al riguardo si precisa che l'Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 387/2003 prescrive l'obbligo di mantenere in essere idonea garanzia finanziaria per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.
- Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 30/11/2025². Pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto di voltura richiesto ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
- In data 10/06/2026³ è pervenuta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 09/06/2026 e identificato con il seguente numero seriale: 01230177293514.
- La Società RENO MAGLIO Srl obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determina n. 2851/2011 - PG n. 184434 del 01/12/2011.

Valutato che vi siano le condizioni per disporre la voltura dell'Autorizzazione Unica in oggetto a favore della Società **RENO MAGLIO Srl**, confermando tutti pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, assorbiti dal provvedimento finale.

DETERMINA DI

- **Volturare** l'Autorizzazione Unica Delibera con Determina Dirigenziale n. **2851/2011 - PG n. 184434 del 01/12/2011**, rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, alla società **RENO MAGLIO Srl**, avente sede legale in comune di Vipiteno (Bolzano), Via Giovo n.129/G - c.f e p.iva 03329460210; sono fatti salvi tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni ed altri atti di assenso assorbiti e sostituiti da detta Autorizzazione Unica, già intestata a società RENO ENERGY Srl.

¹ Istanza di voltura agli atti con PG n. 71773 del 20/04/2026 (pratica Sinadoc n. 13683/2026)

² Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot n. PR_BZUTG_0025741_20260601 del 01/06/2026

³ In atti con PG n. 105006 del 10/06/2026

- **Obbligare** la Società RENO MAGLIO Srl al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Autorizzazione Unica Delibera n. **2851/2011 - PG n. 184434 del 01/12/2011** che viene allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

Allegati

Allegato A: Autorizzazione unica Determina della Provincia n. **2851/2011 - PG n. 184434 del 01/12/2011**

per IL RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA
Leonardo Palumbo

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA
Salvatore Gangemi⁴
(atto firmato digitalmente)⁵

⁴ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.



ALLEGATO A

Autorizzazione unica Determina della Provincia n. **2851/2011** - PG n. **184434** del **01/12/2011**

Il presente documento composto da n. 6 fogli per n. 11 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 2851/2011, PG n. 184434 del 01/12/2011, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, Dott.ssa Valentina Beltrame della Provincia di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna <http://www.provincia.bologna.it>.

Bologna, 1/12/2011

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
(Dott.ssa Valentina Beltrame)





PROVINCIA DI
BOLOGNA

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Autorizzazione Unica alla realizzazione della modifica sostanziale della esistente centrale idroelettrica denominata "Cartiera del Maglio" di potenza nominale pari a 485 kW e potenza media prodotta 450 kW, ubicata sul Canale del Maglio in località Palazzo Rossi in comune di Sasso Marconi - proponente Reno Energy Srl.

D.Lgs.387/2003; L.R. 26/2004; D.M. 10/09/2010.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Decisione

1. autorizza¹ la RENO ENERGY SRL (P.I. 04423090283, sede legale: Via Corradini 1/Q, Este (PD)) all'esecuzione degli interventi necessari per la realizzazione di una modifica sostanziale dell'esistente centrale idroelettrica, di cui risulta essere proprietaria, denominata "Cartiera del Maglio" per la potenza nominale pari a 485 kWe e potenza media prodotta pari a 450 kWe, sita in comune di Sasso Marconi (BO) in località Palazzo Rossi, secondo le soluzioni tecniche individuate nel progetto approvato, in via definitiva, dalla Conferenza dei Servizi, e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche, strutturali e gestionali, esplicitate nell'Allegato sub A)², che forma parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dal D.Lgs. 28/2011 in caso di violazione di una o più di esse³

¹L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

²Estratto delle prescrizioni contenute nella Relazione tecnica di fine istruttoria (P.G. 183849 del 30/11/2011) compilata dal Responsabile del Procedimento Unico.

³L'art. 44 del Decreto, rubricato "Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio", al comma 3 prevede che la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a un terzo dei valori minimo e massimo di cui ai commi 1 e 2, comunque non



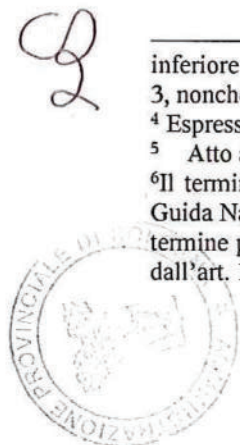
2. dà atto che il presente provvedimento unico, in quanto tale, comprende e sostituisce le seguenti concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto complessivamente inteso, acquisiti *in itinere* presso gli Enti e le Amministrazioni rispettivamente competenti:
- Parere di conformità urbanistica ed edilizia espresso dal Comune di Sasso Marconi ⁴;
 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata dal Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna⁵
3. obbliga la RENO ENERGY SRL autorizzata ad ottemperare ai seguenti obblighi amministrativi:
- dare avvio⁶ alle opere, pena la decadenza del presente atto autorizzativo, entro sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sia divenuto inoppugnabile (sull'inoppugnabilità si veda il seguente punto 6), dandone comunicazione tempestiva all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Settore Urbanistica del Comune di Sasso Marconi utilizzando per entrambi gli Enti l'apposita modulistica comunale,
 - consegnare i lavori nel termine massimo di tre anni dalla data di rilascio del presente titolo, certificando tramite relazione redatta da un tecnico abilitato, di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni strutturali di cui all'Allegato sub A), pena la decadenza del titolo autorizzativo;
 - mettere in esercizio l'impianto entro diciotto mesi dalla data di consegna dei lavori, ferma restando in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
 - segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con la competente Amministrazione Provinciale l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
 - dare notizia all'U.O. Energia dell'avvenuta attestazione da parte del Gestore dei Servizi Elettrici della qualifica I.A.F.R. a favore del titolare della presente A.U., affinché questa Amministrazione locale possa collaborare all'attività di controllo di cui all'art. 42, comma 4 D.Lgs. 28/2011, delle violazioni relative alle A.U. in corso di validità, che assumano rilevanza anche per l'erogazione degli incentivi;

inferiore a euro 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1,2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria comunque spettante alle Regioni e agli Enti locali.

⁴ Espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 14/09/2011

⁵ Atto allegato alla documentazione tecnica Determinazione della Giunta Regionale 1454/2011

⁶ Il termine di fine dei lavori, contenuto essenziale di ogni A.U., al pari di quello di avvio (cfr. Parte III delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, par. 15, punto 5: "L'A.U. prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia"), viene mutuato dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia).



- prestare a favore della Provincia di Bologna⁷ entro la data di avvio dei lavori, una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, dell'importo di 5000,00 € in conformità con i criteri e le modalità deliberate dalla Giunta Provinciale, da esigersi in caso di inadempienza nella dismissione dell'impianto e nel ripristino dello stato originario dei luoghi del titolare dell'A.U., a fronte dell'avvenuta cessazione dell'impianto di cui al punto successivo;
 - comunicare tempestivamente al Responsabile dell'U.O. Energia, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo a proprie spese alla totale rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione⁸, con le modalità descritte nel Piano di dismissione già allegato;
4. relativamente all'esercizio dell'impianto:
- subordina la validità del presente atto autorizzativo alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto;
 - subordina la validità del presente titolo abilitativo al perfezionamento presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
5. dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale nonché la trasmissione in formato elettronico, a cura dell'U.O. Energia, a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi e al Servizio Regionale di Politiche Energetiche⁹;
6. dà atto che avverso tale atto autorizzatorio gli eventuali soggetti interessati possono esperire ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo codice del processo amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Nell'ordinamento italiano, alla stregua di ogni altro Stato membro, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili si avvale di speciali procedure amministrative

⁷L'obbligo fidejussorio, già preconizzato nella Guida tecnico-amministrativa per l'autorizzazione degli impianti F.E.R. approvata dalla Giunta Provinciale di Bologna con Deliberazione n. 295/2009, ora contemplato dal par. 14. lett. j) delle Linee Guida Nazionali, in ambito provinciale è stato ribadito con la Deliberazione di G.P. n. 381 del 06.09.2011 che definisce i criteri per la commisurazione dell'importo della cauzione stessa.

⁸ Fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del T.U. delle Disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici n.1775/1933 e s.m.i.

⁹ Le Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti F.E.R., approvate con D.M. Sviluppo Economico del 10/09/2010 e in vigore dallo scorso 3 ottobre, nella Parte I, punto 6.2, obbligano le Regioni e le Province delegate a rendere pubblici, nel rispetto dei dati personali del proponente, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.



semplificate, accelerate, proporzionate ed adeguate alle caratteristiche specifiche di ogni singola applicazione (matrice e dimensione dell'impianto). A riprova di ciò, il D.Lgs. n. 28/2011 di recepimento governativo della Direttiva 2009/28/CE, perseguendo l'obiettivo della semplificazione, ha preservato le soglie richiamate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003¹⁰, al di sopra delle quali, in via di principio, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è assoggettata ad un procedimento unico di competenza delle Regioni o delle Province a ciò espressamente delegate, che assicuri, tramite il modulo organizzativo della Conferenza dei Servizi, il rispetto delle normative vigenti a tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, archeologico, della salute e della pubblica incolumità e si concluda con il rilascio di un provvedimento di Autorizzazione Unica che tenga luogo del permesso a costruire e di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta ed ogni atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa settoriale di pertinenza, da acquisire *in itinere* presso ciascun Ente e Amministrazione chiamata a partecipare, con diritto di voto, ai lavori della Conferenza dei Servizi decisoria¹¹.

Al fine di garantire la contiguità delle procedure autorizzatorie in materia di fonti energetiche rinnovabili e non con gli interessi del territorio, il legislatore regionale sin dal 2004¹² ha designato le Amministrazioni Provinciali quali uniche Autorità competenti al rilascio delle A.U. all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte convenzionale e rinnovabile la cui potenza termica si attesti al di sotto dei 50 MW, in modo tale che la potenza minima autorizzabile dalle Amministrazioni Provinciali rispettivamente competenti, viene ad equivalere a 20 kWe per gli impianti fotovoltaici a terra.

In un contesto normativo di tale complessità, il giorno 13 maggio 2011, la RENO ENERGY SRL, ha presentato all'U.O. Energia del Servizio di Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna, formale istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'esecuzione degli interventi necessari per la realizzazione di una modifica sostanziale dell'esistente centrale idroelettrica, di cui risulta essere proprietaria, denominata "Cartiera del Maglio" per la potenza nominale pari a 485 kWe e potenza media prodotta pari a 450 kWe, sita in comune di Sasso Marconi (BO) in località Palazzo Rossi, a fronte della cui verifica di completezza, si è provveduto ad indire una Conferenza

¹⁰ Come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 161, della legge finanziaria 2008 che ha sancito con la Tabella A per ciascuna categoria di impianti F.E.R., soglie differenziate di capacità di generazione - eolica 60 kW, solare fotovoltaica 20 kW, idraulica 100 kW, biomasse 200 kW, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas 250 kW - al di sotto delle quali gli interventi di realizzazione, a cura dei soggetti proponenti, soggiacciono a denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ovvero a mera comunicazione di attività edilizia libera (cfr. paragrafi 11 e 12 della parte II delle Linee Guida cit.), fatto comunque salvo il potere governativo di stabilire soglie di capacità di generazione superiori. Il nuovo comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone, infatti, che "all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A allegata al presente Decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della D.I.A.(oggi P.A.S.) di cui agli artt. 22-23 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni".

¹¹ Art. 16, comma 2, lett. b) della L.R. n. 26/2004 e il par. 15, punto 1, della Parte III, Linee Guida Nazionali cit.

¹² Così l'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 26/2004.



dei Servizi riunitasi il 14 settembre 2011.

In tale sede, si evidenziava che la modifica proposta riguardava unicamente opere edili di adeguamento dell'edificio di Centrale al fine di ospitare i nuovi apparati elettromeccanici di una centralina idroelettrica a servizio dell'impianto idroelettrico esistente, senza variazione di nessuna altra componente ivi compreso sia l'esistente impianto di rete di connessione, sia i contenuti della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata in data 09/02/2011 dal Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna¹³

Ai sensi del disposto del D.Lgs. 152/2006 la Regione Emilia-Romagna, ha provveduto in data 14/04/2011 a dichiarare che la variante sostanziale, così come proposta dalla Ditta RENO ENERGY SRL, non sia da assoggettare a procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99 come integrata dal D.Lgs. 152/2006.

L'Amministrazione Provinciale di Bologna nel corso dell'istruttoria ha rilevato che le modifiche proposte da tale variante sono riconducibili unicamente ad aspetti edilizi di adeguamento dei locali ospitanti le apparecchiature elettromeccaniche, senza andare ad interessare e/o modificare nessuno degli altri aspetti facenti parte l'intero complesso che risultano essere già esistenti e regolarmente autorizzati ai sensi delle normative vigenti.

Pertanto, gli Enti e le Amministrazioni interessate hanno convenuto di approvare il progetto rilasciando gli atti di assenso elencati al punto 2, destinati ad essere assorbiti e sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica¹⁴, unitamente alle prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali trascritte nell'Allegato sub A del presente provvedimento, che si cumulano a quelle proposte dall'U.O. Energia alla luce della prassi amministrativa, della normativa vigente e delle specifiche caratteristiche tecniche dell'impianto in questione.

Si dà atto che la RENO ENERGY SRL ha propriamente documentato, prima del rilascio del presente titolo autorizzatorio, la disponibilità di tutte le aree occupate dal nuovo impianto e dalle relative opere connesse.

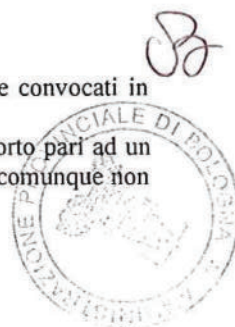
La violazione, in tutto o in parte, delle condizioni/prescrizioni dell'Autorizzazione Unica convogliate nell'Allegato sub A), comporterà d'ora innanzi¹⁵ l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della RENO ENERGY SRL, con salvezza di tutte le altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

In relazione al titolo edilizio costituito dalla presente A.U., val la pena evidenziare che la validità di tale provvedimento è subordinata al rispetto della tempistica tassativamente assegnata dal legislatore regionale per l'avvio dei lavori di costruzione dei nuovi impianti F.E.R., che comunque

¹³ Atto allegato alla documentazione tecnica Determinazione della Giunta Regionale 1454/2011

¹⁴ Si considerano acquisiti altresì i pareri favorevoli/nulla osta di competenza degli Enti regolarmente convocati in Conferenza dei Servizi decisoria, risultati assenti.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 44, comma 3, D.Lgs. 28/2011 la sanzione pecuniaria amministrativa avrà un importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, e comunque non inferiore a euro 300.



non può eccedere, pena la decadenza del titolo principale di A.U., il termine di sei mesi dal momento in cui tale atto autorizzativo è divenuto inoppugnabile, a differenza di quanto vale per il termine di consegna dei nuovi interventi che, ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia, viene quantificato in tre anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, a meno di una proroga dei termini concessa dall'U.O. Energia su richiesta motivata dalla RENO ENERGY SRL.

Sempre al fine di garantire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, viene ad assumere particolare rilievo giuridico anche la data di reale messa in esercizio dell'impianto, inteso come primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, che deve avvenire entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori.

A tal fine, infatti, il legislatore regionale ha inteso colpire¹⁶ i soggetti morosi, titolari di A.U. per la realizzazione di interventi energetici rilasciati tanto dalla Regione quanto dagli Enti locali delegati, con una sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi in caso di ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto. Alla medesima ratio si ispira anche la misura sanzionatoria della decadenza dell'atto autorizzativo¹⁷ da comminarsi ogni qual volta il titolare dell'A.U. non comunichi alle Amministrazioni competenti, Provinciale e Comunale, di aver intrapreso la realizzazione delle opere, principali e connesse, al massimo entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento autorizzativo sia divenuto inoppugnabile ai sensi di legge.

Qualora in vigenza dell'Autorizzazione Unica, la RENO ENERGY SRL intendesse proporre interventi così come definiti dalla normativa vigente¹⁸, di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione dell'impianto fotovoltaico, essi saranno soggetti *ex novo* ad procedimento unico volto a garantire il rispetto delle normative vigenti, in conformità con la determinazione collegiale della Conferenza dei Servizi ove convogliare l'assenso di tutti gli Enti ed Amministrazioni interessate dai nuovi interventi. A tal fine, si tenga presente che il D.Lgs. 28/2011¹⁹ demanda ad un Decreto Interministeriale la definizione degli interventi di modifica sostanziale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, nelle cui more non si considerano sostanziali quegli interventi da realizzare sugli impianti idroelettrici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi stessi.

La presente Autorizzazione Unica viene accordata con salvezza dei diritti dei terzi ed è subordinata, tra l'altro, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, nonché delle prescrizioni di cui al D.P.C.M.

¹⁶ Così art. 19, comma 3, della L.R. n. 26/2004 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.

¹⁷ Art. 19, comma 1, L.R. n. 26/2004.

¹⁸ Si fa presente che le definizioni di "potenziamento o ripotenziamento", di "rifacimento totale e parziale" e di "riattivazione" sono contenute all'art. 2 del D.M. Svil. Econ. del 18.12.2008 n. 244. Inoltre l'art. 16 della L.R. n. 26/2004, prevede espressamente che gli eventuali progetti di modifica o ripotenziamento siano valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

¹⁹ Art. 5, comma 5.



08.07.2003 che disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche e a quanto stabilito in materia di elettrodotti dalla L.36/2001²⁰.

La RENO ENERGY SRL resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, di prevenzione degli incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro, fiscale, di tutela ambientale e quant'altro prescritto dalla vigente normativa, ancorché non espressamente richiamato nel presente atto e nell'Allegato sub A).

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne autorizza la trasmissione, a cura dell'U.O. Provinciale Energia, a tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi nonché al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, si dispone la pubblicazione integrale dell'atto autorizzatorio all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Bologna²¹, anche al fine di massimizzare la pubblicità dell'atto e consentire ad eventuali controinteressati di esperire eventuale ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti entrambi dalla data di comunicazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza di esso.

Bologna, 01/12/2011

Il Dirigente responsabile

VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

²⁰ Legge Quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

²¹ Le Determinazioni dirigenziali adottate ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio liberamente consultabile per un periodo di 15 giorni, dal sito istituzionale della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Provinciale per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, onde consentire a chiunque l'accesso agli atti senza motivazione.



Allegato sub A) PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL NUOVO IMPIANTO (estratto della Relazione tecnica di fine istruttoria P.G. 183849 del 30/11/2011).

1. L'impianto idroelettrico e le opere e infrastrutture connesse dovranno essere realizzati dal titolare dell'A.U. conformemente al progetto trasmesso all'U.O. Energia della Provincia di Bologna, in allegato all'istanza P.G. 82864 del 13/5/2011, così come approvato dalla Conferenza dei Servizi a seguito della seduta decisoria del 14/09/2011. In caso contrario l'Autorizzazione Unica perderà automaticamente di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti;
2. Le opere dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto disposto dalle normative nazionali sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili (segnatamente l'area di cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata e recintata) e dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i in materia di ritrovamenti fortuiti;
3. Ai sensi del disposto di cui al punto 8 della parte prima del D.M. 18 settembre 2010 il contributo di costruzione di cui all'art. 17, comma 3 lett e) del D.P.R. 380/2001, non è dovuto dalla Ditta per le opere impiantistiche in oggetto;
4. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sarà divenuto inoppugnabile;
5. La Ditta, per non incorrere nella sanzione della decadenza dell'A.U., ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore, o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
6. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale e all'Ufficio Tecnico del Comune di Sasso Marconi il giorno stesso dell'avvio, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili e di tutto quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché, ai sensi del D.M. 24/10/2007. In pari data, il Comune di riferimento dovrà ricevere anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), mentre la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 109/2009 dovrà essere recapitata all'Ausl di Competenza e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
7. Presso il cantiere dovrà essere conservata copia conforme all'originale informatico dell'atto autorizzativo, corredato del progetto architettonico e di ogni altro elaborato progettuale. Dovrà essere affissa una tabella recante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, la ditta titolare dell'A.U., le generalità dell'impresa appaltatrice dei lavori, del progettista, del direttore dei lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza, soggetti tutti responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto di impianto fotovoltaico;
8. Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata dalla ditta autorizzata all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di Sasso Marconi;
9. Le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate dal all'Ufficio Tecnico del Comune di Sasso Marconi;
10. Le attività di cantiere finalizzate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico potranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce orarie 8-13 e 15-19, introdotte dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 45 del 21/01/2002;
11. La strada di accesso all'area interessata dai lavori dovrà essere mantenuta in buono stato igienico e dovranno mettersi in campo tutte le misure utili a mitigare diffusione di polveri dall'area di cantiere;
12. La ditta autorizzata dovrà ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
13. Le superfici ventilanti a servizio dei locali/vani tecnici dovranno rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Sasso Marconi;
14. Il termine massimo di consegna dei lavori è di tre anni dalla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, decorso inutilmente il quale l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte di opere rimaste ineseguite. Su richiesta del titolare dell'A.U. motivata dalla sopravvenienza di fatti estranei alla propria volontà, presentata in tempo utile, l'Amministrazione Provinciale potrà eventualmente concedere, per una sola volta, la proroga del suddetto termine perentorio;



15. La data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto e tempestivamente dalla Ditta al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di Sasso Marconi;
16. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori, e comunque prima di qualsiasi utilizzo effettivo dell'impianto, la Ditta dovrà richiedere al Comune di Sasso Marconi la certificazione della conformità edilizia e dell'agibilità dei nuovi manufatti;
17. L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico potrà avvenire solo previo rilascio del certificato comunale di conformità edilizia e agibilità, fatta eccezione per le opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato dalle norme vigenti ad apposita autorizzazione e/o nullastato di tipo sanitario;
18. L'entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a partire dalla quale si siano verificate tutte le seguenti condizioni: l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
19. La Ditta dovrà mettere in esercizio l'impianto entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria mensile (pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi, a partire dal quinto mese di ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto) prevista dall'art. 19 della L.R. n. 26/2006 e dovrà documentare ogni ritardo nella procedura di messa in esercizio dell'impianto, dipendente da cause di forza maggiore e comunque da cause indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il referente dell'U.O. Energia l'assegnazione di un nuovo termine;
20. Qualora il titolare dell'A.U. intendesse proporre interventi di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione, questi ultimi saranno soggetti ad un rinnovato procedimento unico, da attivarsi presso l'U.O. Energia con istanza in carta bollata, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti mediante l'istruttoria collegiale ed una nuova approvazione del progetto modificato nell'ambito della Conferenza dei Servizi, fermo restando che, in tal sede, i progetti di modifica sostanziale o di potenziamento saranno valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente. In merito alla qualificazione degli interventi sostanziali e non, si rinvia al D.Lgs. 28/2011 all'art. 5, comma 5, domanda ad un Decreto Interministeriale la definizione degli interventi di modifica sostanziale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, nelle cui more non si considerano sostanziali quegli interventi da realizzare sugli impianti idroelettrici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi, mentre per le nozioni di "potenziamento o ripotenziamento", "rifacimento totale e parziale" e di "riattivazione" si rimanda all'art. 2 del D.M. Svil. Econ. del 18.12.2008 n. 244;
21. Ogni modifica al progetto proposta in corso d'opera o di esercizio del nuovo impianto, dovrà essere preventivamente sottoposta - unitamente alla documentazione tecnica descrittiva - al Responsabile dell'U.O. Energia, che la condividerà con gli Enti interessati al fine di appurarne la sostanzialità o non sostanzialità, e valutare l'opportunità/necessità di apporre ulteriori prescrizioni all'autorizzazione originaria.
22. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto la Ditta dovrà predisporre e depositare presso l'Amministrazione Provinciale di Bologna, il Comune di Sasso Marconi e il Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A., una planimetria dell'intero complesso, corredata anche delle reti tecnologiche e delle varianti non sostanziali eventualmente apportate in corso d'opera, previa comunicazione all'U.O. Provinciale Energia, per consentire gli eventuali successivi controlli e sopralluoghi.

Rifiuti

23. Tutti i rifiuti prodotti in ragione dell'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in contenitori e in siti idonei a non procurare inconvenienti ambientali e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Dismissione dell'impianto



24. A norma dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. n. 26/2004, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'Autorizzazione Unica dovrà provvedere, a sue spese, alla dismissione integrale dell'impianto principale, delle strutture edilizie e delle infrastrutture ad esso connesse e adottare tutte le misure di ripristino dello stato originario contemplate nel Piano di dismissione;
25. La Ditta dovrà prestare prima dall'avvio dei lavori, pena la revoca della presente Autorizzazione Unica, una garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione Provinciale secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale con Delibera 381/2011, per un importo pari al costo degli interventi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi dettagliati nel Piano di Dismissione allegato all'istanza e considerato congruo dal Responsabile del Procedimento;
26. L'impegno a dismettere l'impianto non deve intendersi esteso all'impianto di rete per la connessione, e precisamente a quella parte di elettrodotto compresa tra il punto di consegna e il punto di connessione che entrerà a far parte, una volta ceduto, della rete di distribuzione dell'Ente gestore della rete di distribuzione

Prescrizioni generiche

27. A fronte di ogni eventuale cessione aziendale, la ditta che subentri a la Ditta nella proprietà/gestione dell'impianto ha l'obbligo di depositare presso l'U.O. Energia della Provincia di Bologna una istanza in carta libera di volturazione, corredata, pena l'inammissibilità dell'istanza stessa, di copia conforme degli atti di cessione (l'accordo siglato dalle parti, la delibera societaria ecc.), del certificato di iscrizione della ditta cessionaria alla C.C.I.A.A. integrato con la dicitura antimafia emesso nei sei mesi precedenti, nonché dell'acquisizione, tra l'altro, della disponibilità a qualunque titolo, delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;
28. In caso invece di alienazione del titolo autorizzatorio *tout court*, la parte subentrante e quella cedente, dovranno presentare istanza congiunta, in carta bollata, di autorizzazione alla volturazione del titolo autorizzatorio, producendo quanto indicato nella modulistica provinciale disponibile on-line (in particolare, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica dicitura antimafia e di copia conforme all'originale del contratto con la proprietà trasferisce a favore del nuovo soggetto, la disponibilità delle aree occupate dall'impianto ad altro soggetto);
29. La Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A. degli eventuali fermi tecnici dell'impianto, siano essi programmati o dovuti ad avaria, fornendo le indicazioni sulle cause tecniche, sulla presunta durata del blocco e sulle misure correttive eventualmente adottate;

Controlli

30. La Ditta dovrà rispettare tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche testé assegnate, consapevole che l'art. 44, comma 3, del D. Lgs. n.28/2011 commina, a fronte dell'accertamento della violazione di una o più prescrizioni, quale parte sostanziale ed integrante dell'A.U., la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (€ 1000) e massimo (€ 150.000) indicato dal comma 1 del medesimo articolo, e comunque non inferiore a € 300, fatte salve le altre sanzioni previste comunque previste dalla normativa vigente da irrogare a cura delle Autorità competenti;
31. La Provincia verificherà il rispetto delle prescrizioni sulla costruzione dell'impianto attraverso la disamina del loro recepimento nel progetto esecutivo, unitamente al rispetto dei termini assegnati per la comunicazione di inizio lavori, di fine lavori e messa in esercizio. Verificherà inoltre il rispetto delle prescrizioni inerenti l'esercizio dell'impianto d'ufficio e/o su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza, ed applicherà, ricorrendone i presupposti, le relative sanzioni;
32. La Provincia comunicherà l'adozione delle misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativo, oltre che ai membri della Conferenza dei Servizi, al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
33. A seguito del rilascio dell'atto autorizzativo unico tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, contribuiranno ad espletare i controlli opportuni e/o necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche sopra elencate e quelle comunque derivanti dalla normativa vigente;



34. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto può essere revocata, previa diffida scritta ed assegnazione di un termine per adempiere, in caso di inattività dello stesso per più di un anno;
35. Ai sensi del D.M. del 16/02/1982, l'impianto idroelettrico una volta realizzato non sarà assoggettato a controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.).

3



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.